

**CRITERI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
INTEGRATIVI DELLE RETTE DI RICOVERO PRESSO LE RESIDENZE
SANITARIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI (R.S.A.).**

ART. 1 DEFINIZIONE.

1. Per integrazione della retta di ricovero in Residenze sanitario assistenziali per anziani (R.S.A.), accreditate ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12/03/2008 n. 3, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio Bilancio, con lo scopo di garantire il corretto e completo percorso assistenziale a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. 08/11/2000 n. 328 e degli artt. 8, comma 4, e 13, comma 1, lett. c), della L.R. 12/03/2008 n. 3.

2. L'integrazione avviene solo nel caso in cui l'utente, con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta e ove non esistano parenti e donatori obbligati agli alimenti in grado di provvedervi.

ART. 2 DESTINATARI

1. I destinatari dell'intervento sono i soggetti residenti nel Comune di Tirano e inseriti in R.S.A.

2. Nei casi di trasferimento di residenza a seguito di inserimento in R.S.A., l'eventuale intervento spetterà al Comune di ultima residenza.

ART. 3 MODALITÀ DELL'INTERVENTO

1. L'intervento del Comune consiste nel pagamento dell'integrazione della retta di ricovero nelle R.S.A., previo accertamento delle possibilità economiche del soggetto interessato.

2. L'intervento del Comune assume carattere continuativo annuale fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa dalle R.S.A., secondo le modalità concordate con la struttura che accoglie l'ospite.

3. L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:

- richiesta espressamente formulata dal diretto interessato o, qualora non sussistano le condizioni psico-fisiche per adempiere a ciò, da un suo familiare/tutore/amministratore di sostegno;
- costo della retta mensile;
- ISEE per prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 1 punto 2, per la corretta quantificazione delle concrete disponibilità economiche del soggetto interessato, dovranno essere dichiarati dall'utente e considerati ai fini dell'istruttoria :

- reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF indicato nell'ultima certificazione fiscale posseduta;
- indennità di accompagnamento o pensione di invalidità;
- pensioni per ciechi e per sordomuti;
- rendite INAIL – INPS o di altro ente;
- pensione/o assegno sociale;
- eventuali pensioni estere percepite;
- dichiarazione beni immobili di proprietà o in usufrutto;
- dichiarazione di eventuali donazioni immobiliari disposte a favore di terzi;

- estratto conto al 31 dicembre dell'anno precedente di depositi bancari o postali oppure il valore della consistenza media dell'anno degli stessi; dovranno essere dichiarati tutti i beni mobili posseduti (titoli di stato, azioni, obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi, etc.);
- elenco dei nominativi dei parenti e dei donatari tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433, 434, 437 e 438 del Codice civile.

4. Non verrà presa in considerazione, ai fini dell'integrazione, qualsiasi somma di denaro pari o inferiore a € 3.000.

5. L'ospite ha diritto di disporre di una somma mensile pari a € 85,00, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, per le spese personali.

6. Nel caso in cui il Comune abbia concesso contributi di integrazione retta a ospiti in attesa del riconoscimento di pensione, indennità o altro, si procederà al recupero sugli arretrati spettanti all'ospite.

7. In casi di eventuale decesso dell'ospite, il Comune provvederà, dove possibile, al recupero, a valere sul patrimonio dell'assistito stesso e fino alla concorrenza del valore di detto patrimonio, della spesa sostenuta per integrare la retta.

8. Il Servizio Sociale comunale provvede alla fase istruttoria, e dispone accertamenti o verifiche, qualora vi siano situazioni dubbie.

9. E' fatto obbligo del diretto interessato, o di un suo familiare delegato/tutore/amministratore di sostegno, e della Struttura Residenziale comunicare qualsiasi variazione economica subentrata nel corso dell'anno.

ART. 4 CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

1. L'amministrazione comunale convoca preliminarmente gli obbligati agli alimenti (parenti e donatari), individuati dagli artt. 433, 434, 437 e 438 del Codice civile, al fine di coinvolgerli nel progetto assistenziale e, in base alle loro possibilità, ottenere un'assunzione di responsabilità nel far fronte alle esigenze a carattere economico avanzate dal richiedente .

2. Qualora nessuno, tra gli obbligati agli alimenti individuati dall'amministrazione comunale, possa integrare la retta mensile, in base alla propria situazione familiare ed economica, verrà acquisita agli atti una dichiarazione relativa a tale impossibilità.

3. Gli stessi obbligati agli alimenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni relative alla propria situazione familiare ed economica intercorse.

ART. 5 AMMISSIONE ALL'INTERVENTO

1. L'ammissione all'intervento di integrazione retta avviene con deliberazione della Giunta Comunale.

2. L'intervento ha durata annuale ed è rinnovato con apposito atto, previa verifica del permanere dei requisiti socio-economici previsti dai presenti criteri generali.

3. L'intervento di integrazione retta sarà soggetto a modifica anche in corso d'anno, qualora si verificano variazioni economiche del soggetto richiedente.